

**Comune
di Verona**

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ordinanza Sindacale n. 31 del 19/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 9 L. 447/1995 PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI RUMOROSE PROVENIENTI DAL PUBBLICO ESERCIZIO AD INSEGNA "SALA VERONA" SITO IN VIA MONTE BALDO 2/A - 37124 VERONA

PREMESSO che:

- l'impresa HEZI & CASEY s.r.l. con sede legale in Via Monte Baldo 2/A - Verona, in qualità di affittuaria di ramo d'azienda, esercita l'attività di gestore della sala biliardi e pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ad insegna "Sala Verona", situato in via Monte Baldo n. 2/A – Verona;
- il soggetto locatore, proprietario del ramo d'azienda commerciale esercente l'attività di sala giochi con annesso bar, è la società VERONA INTRATTENIMENTI SRLS con sede legale in via Antonio Milani 3/B, Verona [OMISSIS...] come risulta dalle due pratiche presentate attraverso il portale "Impresainungiorno": Pratica n. [OMISSIS...] subingresso per attività di sala giochi) e Pratica n. [OMISSIS...] (subingresso attività di somministrazione alimenti e bevande);
- con provvedimento di p.g.179054 del 10/05/2024 la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica notificava un provvedimento contenente prescrizioni ed obblighi sulla conduzione delle attività rumorose del pubblico esercizio. In particolare il provvedimento conteneva una *"DIFFIDA al legale rappresentante della società HEZI & CASEY s.r.l. dall'utilizzo di tutte le sorgenti sonore presenti presso l'attività di sala Gioco sita in via Monte Baldo 2/A - 37124 Verona dopo le ore 22:00 fino agli adempimenti e le prescrizioni di legge e nello specifico presentare una Valutazione Impatto Acustico che attesti il rispetto dei limiti nel tempo di riferimento notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) secondo le linee guida predisposte da A.R.P.A.V." e, nella sezione avvertenze, veniva indicato che "La Direzione Ambiente e Transizione Ecologica potrà inoltre imporre l'ulteriore adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo, da parte di altri organi di controllo competenti";*
- i locali di proprietà di [OMISSIS...] , in cui vengono esercitate le attività di somministrazione alimenti e bevande e sala giochi, sono state recentemente oggetto di una domanda di cambio di destinazione d'uso dei locali (Pratica in IIUG n. [OMISSIS...] SCIA in sanatoria) da magazzino commerciale a sala biliardi, con modifiche interne in via Monte Baldo 2/A. Nell'ambito di tale procedimento veniva rilasciata dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica una relazione di supporto istruttorio contenente la seguente prescrizione: *"Entro sei mesi dalla notifica di questa comunicazione dovrà essere eseguito un controllo fonometrico in orario notturno e in condizioni di piena operatività."* (rif. P.G. n. 130014 del 03/04/2026). Tale prescrizione veniva impartita anche al fine di verificare in concreto, mediante rilievi fonometrici in condizioni di piena operatività, la corrispondenza tra i livelli di rumorosità effettivamente prodotti e quelli stimati in via previsionale dal Tecnico Competente in Acustica incaricato dalla parte che evidenziavano, nella valutazione dei requisiti acustici passivi della struttura, una valutazione esclusivamente teorica, influenzabile dalle modalità di posa in opera degli elementi adibiti ad isolamento acustico ed alla costruzione degli

elementi strutturali dell'edificio;

RILEVATO che:

- in data 08 maggio 2026 è stato acquisito con p.g. n. 175815 un Rapporto di Prova del Dipartimento Arpav - Unità Agenti Fisici attività specialistica 2 di Padova (n. 26RUM078), ove si evidenzia che le attività prodotte dal p.e. adibito a Sala Gioco sito in Via Monte Baldo 2/A - Verona, risultano acusticamente inquinanti con riferimento al superamento del limite di immissione differenziale per il periodo notturno ed in ambiente abitativo;
- dal Rapporto di Prova n. 26RUM078, allegato alla comunicazione di cui sopra, emerge tra l'altro che:
 - *durante le rilevazioni si è potuto osservare che alle ore 22.00 era presente l'attività della sala giochi individuando le componenti rumorose (colpi) prodotte dal gioco del biliardo;*
 - *durante l'analisi dei rilievi svolti, nei momenti di minore impatto acustico si osservava come la diffusione musicale fosse udibile presso il recettore. Si segnala che gli assembramenti di persone davanti all'ingresso del locale contribuiscono a loro volta alla determinazione del rumore ambientale;*
 - *con la rilevazione strumentale svolta a seguito delle analisi condotte, nel periodo temporale in cui è in funzione il p.e. si sono rilevate componenti impulsive Ki legate soprattutto all'uso del gioco del biliardo, altre sono prodotte dal trascinarsi di sedie o tavoli;*
 - *la principale propagazione del rumore avveniva per via strutturale;*
 - *Considerazioni conclusive Verifica rispetto dei limiti differenziali di immissione indicati all'art. 4 comma 1 del DPCM 14/11/97. I livelli di rumore ambientale rilevati nella abitazione di Via Mameli n. 63 nel comune di Verona (posizione di misura 1) hanno superato la soglia di applicabilità dei limiti differenziali di immissione, pertanto è possibile applicare il criterio differenziale: le immissioni di rumore generate dall'attività con sede in Via Monte Baldo, 2 – Verona all'insegna "Pub & Billiards Sala Verona" della società VERONA INTRATTENIMENTI SRLS superano il valore limite differenziale stabilito dall'art. 4 del DPCM 14/11/97.*
- in allegato alla medesima nota del 08/05/2026, il Dipartimento Arpav di Verona comunicava l'avvenuta notifica al legale rappresentante della società VERONA INTRATTENIMENTI SRLS la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 447/1995;

CONSIDERATO che

- la Legge 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane" sancendo espressamente che esso concreta "un pericolo per la salute umana";
- il superamento dei valori limite differenziale di rumore di immissione stabiliti dalla vigente normativa, accertato mediante indagini svolte dalla competente Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, è sufficiente, pertanto, a concretare la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica mediante l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9 della L. 447/1995, finalizzato alla riduzione in conformità ai limiti della rumorosità provocata dalle attività svolte presso il p.e. "Sala Verona" sito in Via Monte Baldo 2/A Verona, riconducibile alla gestione della ditta HEZI & CASEY s.r.l., alla società VERONA INTRATTENIMENTI SRLS titolare delle autorizzazioni all'esercizio ed alla proprietà dei locali riferibile al sig. [OMISSIS...];

RITENUTO di dover attuare le azioni necessarie ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività per la tutela della salute pubblica (rif. Cons. Stato, sez. II, par. 6 ottobre 2012, n. 172);

DATO ATTO che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile l'adozione di interventi immediati ed indilazionabili;

ATTESO che il ricorso a detto strumento è connotata da re ipsa dall'urgenza qualificata che ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., consente all'Amministrazione di derogare agli adempimenti di partecipazione del procedimento in relazione alle circostanze del caso in questione;

CONSIDERATO, comunque, che il soggetto identificato come responsabile è già stato notiziato degli accertamenti svolti da ARPAV come ampiamente esposto in premessa e della necessità di accertare che gli impianti rispettino i limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, essendo il presente provvedimento caratterizzato dalla straordinarietà e che le condizioni che ne motivano l'adozione sono ben delineate nella normativa di riferimento e nella giurisprudenza il ruolo di Responsabile di Procedimento viene svolto dal Dirigente della Direzione Ambiente, in conformità ai meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni;

RILEVATO che

Il presente provvedimento si rende necessario e proporzionato in relazione alla situazione di accertato inquinamento acustico derivante dall'attività del pubblico esercizio sito in Via Monte Baldo 2/A a Verona, che ha determinato un superamento dei valori limite di immissione differenziale notturno, così come rilevato dai controlli effettuati dall'ARPAV di Verona in data 04 maggio 2026, con rapporto di prova n. 26RUM078

Il DPCM 14 novembre 1997 stabilisce i valori limite di immissione acustica differenziale, e dai rilievi effettuati emerge che l'attività del pubblico esercizio sito in via Monte Baldo 2/A supera tali limiti per il periodo notturno. Tale situazione impone un intervento immediato da parte dell'Amministrazione Comunale, in attuazione del potere di ordinanza di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, che consente di limitare l'attività di un esercizio pubblico al fine di contenere l'inquinamento acustico e tutelare la salute pubblica.

in tal senso, la riduzione dell'orario di attività fino alle ore 22:00 rappresenta una misura necessaria, ragionevole e proporzionata, finalizzata a prevenire ulteriori danni alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, evitando che il superamento dei limiti acustici possa protrarsi nelle ore notturne, momento particolarmente critico per il recupero psico-fisico della popolazione esposta.

Pertanto, l'adozione della presente misura di limitazione oraria fino alle 22:00 si fonda su un principio di tutela della salute pubblica e della quiete dei residenti, garantendo nel contempo la continuità dell'attività economica nel rispetto della normativa vigente.

VISTO l'art. 9 della legge 447/1995 e s.m.i.

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intende qui richiamata e produttiva di effetti,

- al Sig. SOMASUNDARAM Renatho Benadict, quale legale rappresentante pro tempore dell'impresa "HEZY & CASY" con sede legale in via Monte Baldo n. 2/A, che gestisce quale società affittuaria l'attività commerciale della sala gioco e somministrazione di alimenti e

bevande sita in via Monte Baldo 2/A - Verona,

- alla sig.ra CIRCA Donatella, quale legale rappresentante pro tempore dell'impresa "VERONA INTRATTENIMENTI SRLS" con sede legale in via Antonio Milani 3/B – Verona in qualità di titolare del ramo d'azienda di cui all'attività di Sala Gioco e somministrazione di alimenti e bevande sito via Monte Baldo n. 2/A ,
- al sig. [OMISSIS...] , quale soggetto proprietario dei locali di via Monte Baldo n. 2/A, Verona,

per quanto di rispettiva competenza, quanto segue:

1. la cessazione, dalla data di notificazione del presente provvedimento, dell'attività ludica relativa al gioco del biliardo, in tutte le sue forme, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

2. la cessazione, dalla data di notifica del presente provvedimento, delle altre attività ludiche che possano essere fonte di rumorosità (ad es. calciobalilla) dalle ore 22:00 alle ore 6:00;

3. la cessazione, dalla data di notifica del presente provvedimento, dell'attività musicale elettroamplificata, dalle ore 22:00 alle ore 6:00;

4. di predisporre e trasmettere a questo Comune e al Dipartimento provinciale ARPAV, entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza, una relazione tecnica contenente le misure necessarie ad ottemperare i limiti di legge, compresa l'adozione di un **progetto di insonorizzazione acustica** finalizzato alla mitigazione delle emissioni sonore trasmesse per via strutturale;

La limitazione oraria delle attività indicate ai punti 1, 2 e 3 dovrà essere mantenuta fino al collaudo degli interventi di insonorizzazione acustica dei locali, necessari ad assicurare il rispetto dei limiti di legge previsti dalle vigenti norme in materia di tutela dal rumore, come prescritti al punto 4.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale ed all'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della L. 447/1995;

che, decorso inutilmente l'ulteriore termine di 30 giorni senza che venga dato completo adempimento a quanto prescritto al punto 4), questa Amministrazione procederà all'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi compresa la segnalazione alla competente Direzione Commercio ai fini della revisione dei titoli autorizzativi rilasciati per l'esercizio dell'attività

COMUNICA

che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma della L.7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Ambiente;

che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presentando richiesta alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona (i riferimenti sono riportati sulla pagina web dell'Amministrazione Comunale);

che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Direzione Ambiente Comune di Verona sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste dal leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;

che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni

dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;

che le verifiche in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza saranno svolte dalla Direzione Ambiente del Comune di Verona e dal Dipartimento provinciale ARPAV;

DA' ATTO

che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

al legale rappresentante pro tempore della società società "HEZY & CASY" con sede legale in via Monte Baldo n. 2/A mediante l'invio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: heziecasey@arubapec.it estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (www.inipec.it);

al legale rappresentante pro tempore della società società VERONA INTRATTENIMENTI SRLS, con sede legale in via Antonio Milani 3/B – Verona, mediante l'invio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: veronaintrattenimenti@arubapec.it estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (www.inipec.it);

al sig. [OMISSIS...] [OMISSIS...].

La trasmissione della presente a:

- alla Polizia Locale per il controllo
- Dipartimento Provinciale ARPAV cui sarà chiesta l'espressione di un parere tecnico sulle modalità di intervento che saranno proposte.
- Alla Direzione Commercio e alla Direzione Edilizia Privata per gli aspetti di competenza

Firmato digitalmente da :

IL SINDACO

DAMIANO TOMMASI